



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.10.2004
COM(2004)669 final

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 2 giugno 2004, il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi¹.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo, le parti devono attuare ed applicare l'accordo entro il 1° gennaio 2005. Tuttavia, l'articolo 18, paragrafo 1, prevede che l'applicazione dell'accordo sia subordinata all'adozione e all'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri elencati nella relazione del Consiglio (questioni economiche e finanziarie) al Consiglio europeo di Santa Maria de la Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché da parte di Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, rispettivamente, di misure identiche o equivalenti alle misure contenute nella direttiva o nell'accordo, ad eccezione dell'articolo 15 dell'accordo, e che prevedano le stesse date di attuazione.

L'articolo 18, paragrafo 2, prevede che le parti contraenti decidano di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2 (1° gennaio 2005), se la condizione di cui al paragrafo 1 sia soddisfatta per quanto riguarda le date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. L'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo prevede inoltre che, qualora le parti contraenti decidano che la condizione non sia soddisfatta, esse adottino di comune accordo una nuova data per l'attuazione e l'applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Le parti contraenti non hanno deciso prima del 30 giugno 2004 che la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sarebbe stata soddisfatta. Nei negoziati tra la Comunità e la Svizzera, è emerso chiaramente che la Svizzera non sarà in grado di applicare a partire dal 1° gennaio 2005 le misure previste dall'accordo. Prima di tale data, nemmeno i paesi terzi interessati riusciranno ad attuare ed applicare i rispettivi accordi. A condizione che gli obblighi di natura costituzionale del paese siano soddisfatti, la Svizzera riuscirà però ad applicare tali misure a partire dal 1° luglio 2005. Il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché la data del 1° luglio 2005 venga rispettata.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio ha preso nota del fatto che la Svizzera non riuscirà a soddisfare la condizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio² per quanto riguarda la data di applicazione del 1° gennaio 2005 ed ha invitato la Commissione a proporre il 1° luglio 2005 come nuova data per l'applicazione della direttiva. Il 25 giugno 2004, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla data di applicazione della direttiva³. Il Consiglio ha adottato tale proposta il 19 luglio 2004⁴.

La nuova data di applicazione deve essere inserita nell'accordo tra la Comunità e la Svizzera. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo, il 25 giugno 2004 è stato siglato un progetto di scambio di lettere relativo all'accordo tra le parti contraenti di adottare la data del 1° luglio 2005 come nuova data di attuazione e applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2,

¹ GU L ... del ... 2004, pag.

² GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

³ GU L ... del ... 2004, pag.

⁴ GU L 257 del 4.8.2004, pag. 7.

dell'accordo. Occorre tenere presente che la Svizzera è tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo applichino, a partire dalla stessa data, le misure di trattamento fiscale del risparmio. La stessa condizione si applica a ciascuno degli Stati membri.

La proposta di decisione del Consiglio prevede la firma di tale scambio di lettere.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁵,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi prevede che, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi contenute, la Svizzera e, ove opportuno, la Comunità attueranno e applicheranno tale accordo a partire dal 1° gennaio 2005.
- (2) Tuttavia, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, l'attuazione dell'accordo è subordinata all'adozione e all'applicazione da parte di alcuni territori dipendenti o associati degli Stati membri e di Stati Uniti, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino rispettivamente, di misure che sono identiche o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell'accordo. L'articolo 18, paragrafo 2, prevede che, qualora le parti contraenti decidano, almeno sei mesi prima del 1° gennaio 2005, che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottino di comune accordo una nuova data di attuazione e applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
- (3) Le parti contraenti non hanno adottato una tale decisione sei mesi prima del 1° gennaio 2005. Non tutti i paesi terzi in questione riusciranno ad attuare i rispettivi accordi entro tale data. Inoltre, la Svizzera sarà in grado di attuare e applicare il presente accordo solamente a partire dal 1° luglio 2005 e a condizione che i suoi obblighi di natura costituzionale siano soddisfatti entro tale data. Pare che anche tutti i paesi terzi e i territori associati o dipendenti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo saranno in grado di soddisfare le condizioni di cui a tale paragrafo entro il 1° luglio 2005.

⁵ GU L ... del ... 2004, pag.

- (4) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo, la data del 1° luglio 2005 deve pertanto essere adottata come nuova data di attuazione e applicazione di cui al capitolo 17, paragrafo 2, dell'accordo.
- (5) È auspicabile firmare l'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 25 giugno 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

A. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

mi prego di fare riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L'accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo.

L'articolo 18, paragrafo 2, prevede che le parti contraenti decidano di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo (il 1° gennaio 2005) se la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo sia soddisfatta e che, in caso essi decidano che la condizione non sia soddisfatta, adottino di comune accordo una nuova data di applicazione dell'accordo.

L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che l'applicazione dell'accordo sia subordinata all'adozione e all'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri elencati nella relazione del Consiglio (questioni economiche e finanziarie) al Consiglio europeo di Santa Maria de la Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché da parte di Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, rispettivamente, di misure identiche o equivalenti alle misure contenute nella direttiva o nell'accordo, ad eccezione dell'articolo 15 dell'accordo, e che prevedano le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, si evince che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1° luglio 2005, a condizione che i requisiti di natura costituzionale del paese siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare il 1° luglio 2005 come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo e di confermare inoltre che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni raccolte nel corso del negoziato del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo applichino, a partire dalla stessa data, le misure di trattamento fiscale del risparmio. La stessa condizione si applica a ciascuno degli Stati membri UE.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della nostra profonda stima.

B. Lettera della Confederazione svizzera

Signor ...,

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera del ... , il cui testo è il seguente:

‘Signor ...,

mi prego di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo.

L’articolo 18, paragrafo 2 prevede che le parti contraenti decidano di comune accordo almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo (il 1° gennaio 2005) se la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo sia soddisfatta e che, in caso essi decidano che la condizione non sia soddisfatta, adottino di comune accordo una nuova data di applicazione dell’accordo.

L’articolo 18, paragrafo 1, prevede che l’applicazione dell’accordo sia subordinata all’adozione e all’attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri elencati nella relazione del Consiglio (questioni economiche e finanziarie) al Consiglio europeo di Santa Maria de la Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, rispettivamente, di misure identiche o equivalenti alle misure contenute nella direttiva o nell’accordo, ad eccezione dell’articolo 15 dell’accordo, e che prevedano le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l’accordo solamente a partire dal 1° luglio 2005, a condizione che i requisiti di natura costituzionale del paese siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare il 1° luglio 2005 come nuova data di applicazione dell’accordo, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo e di confermare inoltre che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni raccolte nel corso del negoziato del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell’accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell’UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo applichino, a partire dalla stessa data, le misure di trattamento fiscale del risparmio. La stessa condizione si applica a ciascuno degli Stati membri UE.

Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima’.

Sulla base dei negoziati che si sono svolti tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, posso confermarLe che la Confederazione svizzera accetta la nuova data del

1° luglio 2005 per l'applicazione del sopracitato accordo, a condizione che i requisiti costituzionali del paese siano soddisfatti entro tale data. Confermo che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata.

Confermo che, subordinatamente alla verifica tecnica, da parte dei miei servizi, delle informazioni fornite durante il negoziato del 21 giugno 2004, che certificherò prima della firma dell'accordo sulla base delle versioni definitive dei rispettivi accordi, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte fatta salva la condizione di cui al paragrafo successivo.

I accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente se tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo applichino, a partire dalla stessa data, le misure di trattamento fiscale del risparmio di cui all'accordo. Accetto che la stessa condizione si applichi anche a ciascuno degli Stati membri UE.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della nostra profonda stima.